

NEWSLETTER AZIENDALE

EDIZIONE DI GIUGNO 2025

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ', ULTIMI ARTICOLI:

- **NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE;**
- **RENTRI: PARTE IL SECONDO SCAGLIONE, PRODUTTORI >10 ADDETTI;**
- **PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI: LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.**

SICUREZZA

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 (n. 119), è **ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

L'intesa, raggiunta il 17 aprile 2025, rappresenta un tassello fondamentale nell'attuazione dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che **prevede l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata in relazione ai rischi legati all'attività svolta.**

L'Accordo Stato-Regioni sostituisce e unifica i precedenti provvedimenti in materia, razionalizzando un panorama finora frammentato e, in alcuni casi, incoerente tra i diversi settori e livelli di rischio.

Viene così superata la frammentazione normativa, offrendo un quadro unitario, coerente e aggiornato, utile sia per i datori di lavoro che per gli enti formatori.

L'Accordo definisce in modo chiaro:

- le durate minime dei corsi obbligatori;
- i contenuti formativi essenziali per ciascun percorso;
- le modalità didattiche e organizzative;
- i requisiti dei soggetti formatori.

Le novità dell'Accordo Stato-Regioni

È necessario adeguare in tempi brevi i propri modelli formativi, rivedendo i contenuti dei corsi già in essere e allineandoli alle nuove indicazioni. Ciò comporta:

- un aggiornamento della documentazione tecnica interna relativa alla formazione;
- una riorganizzazione dei calendari formativi;
- l'adozione di strumenti per la verifica finale delle competenze.



Una svolta culturale nella formazione

L'Accordo rappresenta un passo avanti anche sotto il profilo culturale: **non si limita a riformare l'impianto tecnico della formazione, ma ne rafforza il significato**. Passa il messaggio che formarsi non è una mera procedura da adempiere, ma un diritto e dovere fondamentale per garantire la sicurezza individuale e collettiva.

È quindi un'occasione per tutte le aziende per investire sulla qualità della formazione, andando oltre la logica dell'adempimento e adottando un approccio strategico orientato al miglioramento continuo.



AMBIENTE

RENTRI: PARTE IL SECONDO SCAGLIONE PRODUTTORI >10 ADDETTI.



Con l'avvicinarsi della data del **15 giugno 2025**, è fondamentale per le aziende e gli enti interessati prepararsi all'iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti).

Questa data segna una tappa importante nell'implementazione del nuovo sistema, che mira a digitalizzare e ottimizzare la gestione dei rifiuti in Italia

Quali le aziende interessate?

Secondo la normativa vigente (Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023), i soggetti che sono tenuti ad iscriversi al RENTRI a partire dal **15 giugno 2025** sono:

- **Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** (come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 152/2006) che hanno **più di dieci (10) dipendenti**.

Quindi, per essere più precisi:

- Se un'azienda o un ente rientra nella definizione di **"produttore iniziale di rifiuti speciali PERICOLOSI"** e ha, ad esempio, 11 o più dipendenti, dovrà iscriversi al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025;
- Analogamente, anche se un'azienda o un ente è **"produttore iniziale di rifiuti speciali NON PERICOLOSI"** e ha più di 10 dipendenti, e produce rifiuti da lavorazioni artigianali/industriali, recupero/smaltimento o trattamento rifiuti e fanghi o altri trattamenti delle acque, l'obbligo di iscrizione decorre sempre dal 15 giugno 2025.

Cosa significa “produttori iniziali di rifiuti”?

Il “**produttore iniziale**” è il soggetto la cui attività produce rifiuti. Non si tratta quindi di chi gestisce rifiuti prodotti da terzi (come trasportatori o impianti di trattamento, per i quali le scadenze potrebbero essere diverse o già trascorse, a seconda della loro dimensione e tipologia di attività). Il produttore iniziale è ad esempio **l’azienda dai cui processi produttivi scaturiscono rifiuti**.

Cosa succede dopo il 14 agosto 2025?

L’obbligo di iscrizione per questa categoria di soggetti (produttori con più di 10 dipendenti) è definito in una finestra temporale che va **dal 15 giugno al 14 agosto 2025**. Tuttavia **non cessa** il 14 agosto 2025. Semplicemente, il 15 giugno 2025 è la data di inizio dell’obbligo. **Le aziende e gli enti che rientrano in questa categoria e che non si fossero ancora iscritti entro il 14 agosto 2025, continueranno ad essere soggetti all’obbligo e potenzialmente esposti a sanzioni per il ritardo.**

Cosa fare in vista della scadenza?

Per le aziende soggette è fondamentale per queste realtà aziendali **non attendere l’ultimo momento** e iniziare a prendere confidenza con le procedure di iscrizione e con le funzionalità del nuovo sistema digitale RENTRI.

Le aziende e gli enti interessati dalla scadenza del 15 giugno 2025 dovrebbero:

- **Verificare i requisiti specifici** per la propria categoria.
- **Raccogliere le informazioni necessarie** per l’iscrizione.
- **Familiarizzare con le nuove procedure** digitali.
- **Valutare eventuali necessità di adeguamento** dei propri sistemi informativi interni.
- **Tenersi aggiornati** tramite i canali ufficiali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ecocamere.

L’adeguamento al RENTRI rappresenta un passo importante verso una gestione dei rifiuti più moderna, trasparente ed efficiente. **Prepararsi per tempo è essenziale per evitare sanzioni e per cogliere le opportunità di ottimizzazione offerte dal nuovo sistema.**

SICUREZZA

PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI: LA GESTIONE DELLE EMERGENZE



Le persone con esigenze speciali, disabilità motorie, sensoriali o cognitive, nonché quelle con limitazioni temporanee, possono riscontrare difficoltà pratiche durante le operazioni di evacuazione e di gestione delle emergenze.

La **normativa antincendio** (D.M. 2 Settembre 2021 e D.M. 3 Settembre 2021), in concerto con quanto sancito dal D. Lgs 81/2008, **prevede l'introduzione di specifiche misure di prevenzione e protezione** volte alla garanzia di una corretta gestione delle emergenze nei confronti di questa categoria di lavoratori.

Persone con esigenze speciali: Normativa

L'articolo 43 del **D. Lgs 81/2008**, stabilisce che il **Datore di Lavoro** deve adottare misure organizzative adeguate a **garantire l'evacuazione sicura di qualsiasi lavoratore presente nel luogo di lavoro, tra cui quindi le persone disabili o con esigenze speciali**. Tale obbligo deve tener conto delle esigenze specifiche, che devono essere individuate durante la valutazione dei rischi effettuata in collaborazione con il **RSPP**, così come sancito dagli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008. Il paragrafo 3 dell'Allegato II del D.M. 2 Settembre 2021 1 prevede che il Datore di Lavoro deve **tenere conto delle necessità particolari delle persone con esigenze speciali nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio**, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro. Tale obbligo si applica sia **nei confronti dei lavoratori presenti, che nei confronti degli eventuali ospiti del luogo di lavoro**.

Identificazione delle persone con esigenze speciali

Le persone con esigenze speciali includono lavoratori con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, nonché individui con limitazioni temporanee dovute a infortuni o a condizioni mediche particolari.

L'**identificazione di queste persone deve avvenire in maniera conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**, nel rispetto della privacy, e deve prevedere il coinvolgimento diretto delle persone stesse per individuare le soluzioni più appropriate da adottare nel piano di emergenza aziendale.

Misure di assistenza e soccorso di persone disabili o con esigenze speciali

Il **D.M. 2 settembre 2021** stabilisce che il Datore di Lavoro deve adottare una serie di misure specifiche per garantire la sicurezza durante l'evacuazione delle persone disabili o con esigenze speciali. Tali valutazioni rientrano nell'ambito della **valutazione del rischio incendio**, prevista dal D.M. 3 Settembre 2021. In particolare, è previsto che vengano **designati lavoratori formati come assistenti all'evacuazione del personal con esigenze speciali**, i quali avranno il compito di supportare le persone con difficoltà motorie, sensoriali o cognitive durante le operazioni di evacuazione.

Tale misura si inserisce all'interno di un approccio più ampio, sancito dall'articolo 63 del D. Lgs 81/2008, che riguarda la predisposizione di percorsi accessibili: **i luoghi di lavoro e le vie di esodo devono essere progettati tenendo conto delle**

necessità delle persone con disabilità e le specifiche caratteristiche strutturali, come porte, scale, ascensori e posti di lavoro, devono rispondere a requisiti di accessibilità. Quest'obbligo non si applica a tutti i luoghi di lavoro utilizzati precedentemente al 1° gennaio 1993. Un'altra misura prevista riguarda **l'adozione di dispositivi di evacuazione**, come sedie di evacuazione (Evac – Chair), che consentano di trasportare in sicurezza le persone con disabilità motorie. Inoltre, il Datore di Lavoro è tenuto ad installare **sistemi di allarme inclusivi**, che comprendano dispositivi visivi, sonori e tattili, tutti conformi alla **norma UNI EN 54**. Questo garantisce che tutti, compresi coloro che possono avere difficoltà uditive o visive, ricevano l'avviso in caso di emergenza. Una misura particolarmente rilevante per le persone con disabilità cognitive o per chi potrebbe vivere un'alta dose di ansia in situazioni di emergenza è la previsione di **spazi calmi**, ovvero ambienti dedicati in cui la persona con esigenza speciale può stazionare durante l'evacuazione per un lungo periodo, facilitando l'assistenza da parte del personale incaricato.

Piano di Emergenza

Il **Piano di Emergenza aziendale**, come previsto dal paragrafo 2.2 dell'Allegato II del D.M. 2 settembre 2021 e dall'articolo 43 del D. Lgs 81/2008, deve **includere specifiche procedure per l'evacuazione delle persone con esigenze speciali**. Il Piano di Emergenza deve inoltre prevedere le **Planimetrie di Emergenza**, che devono essere consultabili dalle eventuali persone disabili o con esigenze speciali e devono riportare la segnalazione di eventuali presidi ad esse dedicati (Evac – Chair, spazi calmi, ecc...). Il **piano deve essere aggiornato periodicamente** e condiviso con tutti i lavoratori.

Si ricorda che l'obbligo di redazione del Piano di Emergenza, si applica alle seguenti casistiche:

- Luoghi di lavoro in cui sono presenti più di 10 lavoratori;
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- Luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (CPI).

Prove di evacuazione

Le prove di evacuazione, obbligatorie ai sensi del D.M. 2 Settembre 2021 per le categorie soggette alla redazione del Piano di Emergenza, sono essenziali per **verificare l'efficacia delle misure di gestione delle emergenze messe in atto nei confronti delle persone con esigenze speciali**.

Le prove devono essere pianificate con cadenza almeno annuale (ad eccezione delle realtà per cui la frequenza delle esercitazioni è maggiore) e devono prevedere scenari realistici che tengano conto delle diverse situazioni di rischio.

L'esito delle prove deve essere formalizzato attraverso la redazione di un apposito verbale.

CORSI DI FORMAZIONE 2025

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE)	VENERDI' 13 GIUGNO: 14.00/18.00
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (2 ORE)	VENERDI' 13 GIUGNO: 16.00/18.00
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE)	VENERDI' 13 GIUGNO: 8.30/12.30-14.00/18.00
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 ORE)	VENERDI' 13 GIUGNO: 14.00/19.00
ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (16 ORE)	*
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (8 ORE)	VENERDI' 13 GIUGNO: 8.30/12.30-14.00/18.00
AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI (4 ORE)	GIOVEDI' 12 GIUGNO: 14.00/18.00
*IL CORSO E' IN PROGRAMMA, COSTI E RELATIVI ORARI VERRANNO SPECIFICATI AL SINGOLO CORSISTA TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA PROGRAMMAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE PRESSO I VVF.	

CONTATTI

Per maggiori informazioni:

SICAM Consulting , Via Roma, 19 - Megliadino San Vitale (PD).
mail: info@sicamconsulting.it
Tel./Fax: 0429-88778
web: www.sicamconsulting.it